

## ADEMPIMENTI

### **Fase 2: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M.**

di Lucia Recchioni



DIGITAL Seminario di specializzazione  
**LA FISCALITÀ NELL'E-COMMERCE**  
[Scopri di più >](#)

È stato pubblicato sulla [Gazzetta Ufficiale n. 108](#) di ieri, 27 aprile, il D.P.C.M. 26.04.2020, recante **ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19**.

Le disposizioni sono applicabili **su tutto il territorio nazionale da lunedì 4 a domenica 17 maggio**, in sostituzione delle previsioni del [D.P.C.M. 10.04.2020](#).

Di seguito si propone una **tavola di sintesi** con le previsioni ritenute più rilevanti.

#### **Vita quotidiana**

**Entro i confini della regione** sono consentiti gli spostamenti motivati da **comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità** ovvero per **motivi di salute**.

Si considerano “**necessari**” gli spostamenti per incontrare **congiunti**. La definizione di “**congiunti**” sarà precisata, a breve, con delle **Faq**.

Sono **vietati gli spostamenti in una regione diversa**, salvo che per **comprovate esigenze lavorative**, di **assoluta urgenza** ovvero per **motivi di salute**. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Non è consentito svolgere **attività ludica o ricreativa all'aperto**.

È **consentita l'attività sportiva individuale** (sempre nel rispetto della distanza di sicurezza).

Sono **sospesi servizi educativi per l'infanzia, attività scolastica e corsi di formazione**.

Sono **sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri culturali, centri sociali**.

Sono **sospese le attività commerciali al dettaglio, eccezion fatta per le attività di vendita di generi alimentari e prima necessità individuate nell'apposito allegato 1**.

Sono **sospese** le attività dei **servizi di ristorazione** (come, ad esempio, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad **esclusione delle mense e del catering continuativo** su base contrattuale.

È consentita la **consegna a domicilio** nonché la **ristorazione con asporto** (fermo restando il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali o nelle immediate vicinanze).

Sono **sospese le attività inerenti servizi alla persona** (come i parrucchieri, barbieri, estetisti). È consentito lo svolgimento delle attività indicate nell'apposito [\*\*allegato 2\*\*](#).

**Restano aperti i tabaccai, le edicole, le farmacie le parafarmacie.**

Restano **garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi** nonché l'**attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare**.

Con riferimento alle **attività professionali si raccomanda il lavoro agile**, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio, o, in alternativa, devono **essere incentivati i congedi retribuiti e le ferie** per i dipendenti.

In ogni caso devono essere assunti **protocolli di sicurezza anti-contagio** e devono essere incentivate **operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro**.

**Attività produttive industriali e commerciali**

Sono **sospese le attività produttive industriali e commerciali**, ad eccezione di quelle indicate nell'[\*\*allegato 3\*\*](#). Le attività sospese possono **proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile**.

Le imprese per le quali è disposta la **sospensione** possono **completare le attività necessarie** (come, ad esempio, la spedizione delle merci in giacenza) **entro tre giorni**.

Per le **attività produttive sospese** è ammesso l'accesso ai locali aziendali del personale dipendente (o di terzi delegati) per lo **svolgimento dell'attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, pulizia e sanificazione**. È consentita la **spedizione delle merci in magazzino**, ma solo previa **comunicazione al Prefetto**.

Le imprese le cui attività possono riprendere dal 4 maggio possono svolgere tutte le **attività propedeutiche all'apertura sin dal 27 aprile**.

Le **imprese la cui attività non è sospesa** devono **rispettare i contenuti del protocollo condiviso** di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro, di cui all'[\*\*allegato 6\*\*](#), nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il **protocollo per il contenimento della diffusione del virus nei cantieri (allegato 7)** o nel settore del trasporto e della logistica ([\*\*allegato 8\*\*](#)).

Il mancato rispetto dei protocolli determina la **sospensione dell'attività**, fino all'adeguamento.